



Allegato 7

**SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO
DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LA**

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTI-FORNITORE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE DISTRIBUTORE INTERMEDIO DI FARMACI DI FASCIA A E C NELL'AMBITO SCHEDA PROGETTO N. 2 RELATIVA AL PROGRAMMA NAZIONALE EQUITA' DELLA SALUTE 2021-2027 (PNES) PER LA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO).
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 838.182,51
(ottocentotrentottomilacentottantadue/51) IVA ESCLUSA.**

CUP F89I24001740006

CONTRATTO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, con sede legale in Lecce, Via Miglietta n 5, C.F. e P. IVA 04008300750, in persona del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnici e Patrimonio, Dott. Cosimo Dimastrogiovanni, delegato alla sottoscrizione del presente contratto giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1046 del 25.09.2024

(di seguito nominata, per brevità, "**Azienda Contraente**")

E

La Ditta con sede legale in, via, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., P.I., domiciliata ai fini del presente atto in, via....., in persona del Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- ASL Lecce, con Deliberazione n. del, ha indetto una procedura di gara finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento della fornitura tramite grossista di

farmaci di Fascia A e Fascia C sulla scorta di quanto previsto dalla Scheda Progetto n. 2 "Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (FSE+) di cui al programma Nazionale Equità nella salute (PNES).

- Si tratta di Accordo Quadro "a cascata ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è in favore dell'operatore che avrà praticato la percentuale di sconto più alta da applicare sul prezzo al pubblico, verranno inoltre accreditati i successivi tre operatori economici concorrenti risultati idonei e che abbiano presentato offerta valida (secondo il modello del c.d. Accordo Quadro "a cascata").

- Con Deliberazione n. del..... è stata disposta l'aggiudicazione;-

- Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dal Codice e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula dell'Accordo Quadro;

-Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e negli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- la Ditta ha prestato cauzione definitiva ex art. 117 D. Lgs. 36/2023 a mezzo polizza per un importo complessivo pari ad €

- Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente anche se non materialmente allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale:

- a) Bando di gara e Disciplinare di gara e relativi allegati;
- b) Capitolato tecnico e relativi allegati;
- c) Offerta economica.

In via gradata è altresì regolato:

- dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3

Oggetto

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in Accordo Quadro multi-fornitore "a cascata", ex art. 59 del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di farmaci di fascia A e C e generici A e C sulla scorta di quanto previsto dalla Scheda Progetto n. 2 "Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (FSE+) di cui al programma Nazionale Equità nella salute (PNES), per un importo presunto a base d'asta di

euro 838.182,51 (ottocentotrentottomilacentottantadue/51) IVA esclusa per n. 5 anni (euro 167.636,50 /anno - centosessantamilaseicentotrentaseimila/50).

L'acquisizione dei farmaci delle predette fasce A e C è rivolta alla distribuzione esclusiva nell'ambito della presa in carico dei vulnerabili.

Articolo 4 **Durata e corrispettivi**

Il presente Contratto Attuativo si perfeziona alla data di emissione del primo ordinativo di fornitura e avrà una durata di anni 4.

Nel caso in cui allo scadere dei 48 mesi, non fosse stato eroso l'importo contrattuale, L'Asl si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio per una ulteriore annualità contrattuale, alle stesse condizioni tecniche ed economiche dell'affidamento principale.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda contraente in forza degli Ordinativi di consegna sono determinati sulla base del prezzo del prodotto indicato comprensivo della percentuale di sconto offerto in sede di offerta.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nel presente Contratto.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

Articolo 5 **Esecuzione delle prestazioni previste**

Le prestazioni di cui al presente contratto attuativo dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara, nonché nel Contratto di Accordo Quadro, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

Articolo 6 **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:

- fornire i beni oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne l'Azienda contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei beni oggetto della Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.

I Fornitori classificatisi ai successivi tre posti in graduatoria, risultati idonei, accettano sin d'ora che, trattandosi di Accordo Quadro "a cascata" potranno essere interpellati - rispettando la graduatoria - allorché il primo risultato aggiudicatario non soddisfi la richiesta della Azienda. Se nel corso della durata contrattuale, non dovessero ricevere richiesta di fornitura - ovvero la stessa dovesse risultare esigua - non potranno avere nulla a che pretendere dalla Azienda contraente.

Articolo 7

Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

Non saranno ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna richiesta di fornitura deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il fornitore e quanto previsto negli ordini di fornitura.

Il personale addetto alla ricezione della merce, all'atto di ogni consegna, potrà verificare la conformità dei prodotti consegnati. In mancanza il Centro ordinante potrà respingere i devices consegnati.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda contraente in un secondo momento e deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

Articolo 9

Fatturazione, pagamenti e tracciabilità

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 4, sarà effettuato dall'Azienda in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia e in conformità agli ordinativi emessi dalla Azienda. In ogni caso le fatture non potranno essere emesse prima della data di accettazione della fornitura. Il responsabile dell'esecuzione del contratto dovrà comunicare al RUP ogni eventuale anomalia o criticità afferente all'esecuzione del presente contratto, al fine di consentire una sollecita e puntuale contestazione alla ditta fornitrice.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati entro i termini previsti per legge.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella presente scrittura privata e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la presente scrittura privata e/o l'ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo comunicazione pec dall'Azienda contraente.

Le fatture devono essere intestate a: Azienda Sanitaria Locale Lecce – via Miglietta n. 5 – 73100 Lecce.

Le coordinate dei conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche, ove dovranno confluire tutti i relativi movimenti finanziari effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario ai sensi della L.n. 136/10 e successive modifiche, sono le seguenti:

.....
.....

Sono delegati ad operare su detti conti correnti i soggetti di seguito indicati:

.....

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la Ditta aggiudicataria non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 10 **Penali a carico del Fornitore**

ASL LE respingerà la merce che dovesse risultare non conforme; la merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente. In difetto di ciò la ASL si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese.

Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornitura, nonché per reiterata temporanea indisponibilità (uguale o superiore a n. 3 nella medesima annualità) dei prodotti oggetto di ordinativo.

In caso di eventuali ritardi nelle consegne, rispetto ai termini ed alle modalità prestabilite, potrà essere applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo pec.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria provvederà alla risoluzione del contratto qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore del contratto.

Articolo 11 **Risoluzione e recesso**

Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro si rinvia all'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà, di risolvere il contratto, mediante comunicazione pec secondo quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. in caso di esito negativo del controllo a campione;
- d. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e. in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda sanitaria;
- f. in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g. qualora la Stazione Appaltante notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che ilFornitore ottemperi a quanto intimato;
- h. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;

L'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare all'Appaltatore con pec. In tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Articolo 12 **Garanzia definitiva**

A tutela dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha prestato le seguenti garanzie: polizza fideiussoria/atto di fideiussione n., pari ad euro emesso in data da e resa ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 in favore dell'Azienda. La garanzia è prestata a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi di quanto previsto dalla legge e dalla presente scrittura.

Articolo 13

Utilizzo del contratto

L'Azienda contraente utilizza il presente Contratto mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti: dai Dirigenti Farmacisti dei due punti ordinanti aziendali all'uopo designati ed inviati al Fornitore.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano il Contratto; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare il Contratto, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile, oggetto del Contratto stesso.

Articolo 14

Responsabile della Fornitura

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Azienda contraente, nonché di ciascun Centro Ordinante.

I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico

numero di fax..... , indirizzo e-mail

L'Azienda contraente nomina quale Direttore dell'esecuzione del contratto

indirizzo e-mail

Articolo 15

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo , il presente contratto a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo i casi previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda debitrice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Azienda contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 16

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che possa discendere dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto di appalto de quo, le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo, il Foro di Lecce, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo

Articolo 17

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e succ. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente atto viene redatto nella forma della scrittura privata semplice, da registrarsi in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore le spese dei bolli, eventuali tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico alla Amministrazione dell'Azienda contraente per legge. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 19

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della scrittura privata non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente atto da parte della Azienda Ospedaliera non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinatori di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

L'AZIENDA CONTRAENTE

LA DITTA AGGIUDICATARIA

Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: **Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 3 Oggetto; Articolo 4 Durata e corrispettivi; Articolo 5 Esecuzione delle prestazioni previste; Articolo 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 7 Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 8 Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Articolo 9 Fatturazione, pagamenti e tracciabilità; Articolo 10 Penali a carico del Fornitore; Articolo 11 Risoluzione e recesso; Articolo 12 Garanzia definitiva; Articolo 16 Foro competente; Articolo 19 Clausola finale.**

La Ditta Aggiudicataria